

Roma, 7 aprile 2015

Memoria depositata in occasione dell'audizione informale del 7.4.2015 presso le Commissioni Riunite VII Camera e 7^a Senato sul disegno di legge n. 2994 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)

Onorevoli componenti di codeste spett. Commissioni,

grazie per l'opportunità che oggi ci viene data di intervenire su un provvedimento di così grande rilevanza. La nostra organizzazione condivide naturalmente appieno l'obiettivo di ridare centralità alla scuola, indicato come prioritario dal Governo fin dal suo insediamento e successivamente con l'avvio di un percorso finalizzato a definire interventi innovativi sul sistema scolastico, rispetto al quale tuttavia non abbiamo mancato di esprimere riserve e dissensi, esponendo più volte le nostre obiezioni di merito e di metodo.

La nostra disponibilità, espressa fin dal momento della presentazione del rapporto Buona Scuola, ad un confronto costruttivo come soggetto ampiamente rappresentativo delle professionalità operanti nella scuola, non ha infatti trovato il dovuto riscontro da parte del governo, che ha inteso privilegiare altre e diverse modalità di consultazione, sul cui senso e sul cui valore le tante riserve e perplessità anche da noi espresse trovano oggi una ragione in più e una conferma nel notevole ridimensionamento subito dal progetto iniziale, dei cui assi portanti vi è poca traccia nel testo del Ddl trasmesso al Parlamento.

Ciò attesta, a nostro avviso, la debolezza di impianto delle linee guida varate a settembre, a stento mascherata dall'intenso *battage* mediatico condotto nei mesi successivi, mentre sarebbe davvero arduo sostenere che il cambiamento di rotta intervenuto a ridosso del Consiglio dei Ministri del 12 marzo rifletta gli esiti della consultazione condotta, almeno per come questi sono stati a suo tempo riferiti dal Miur. La fisionomia del progetto cambia, mentre rimangono immutati i tratti di improvvisazione e superficialità che ne connotano molti aspetti.

Di alcune modifiche non possiamo che dirci soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda l'ipotesi di un intervento sugli scatti di anzianità, venuta meno per la forte opposizione che su tale ipotesi è stata messa in campo dalle organizzazioni sindacali, sorrette dal consenso unanime della categoria. Si sarebbe infatti trattato di un'ulteriore penalizzazione a carico di retribuzioni già inadeguate rispetto alla complessità e gravosità del lavoro nella scuola, e inoltre attuata con un intervento per legge in violazione delle norme che affidano alla disciplina contrattuale il trattamento economico del personale.

Preoccupante invece il ridimensionamento degli obiettivi del piano assunzionale (ridotto di un terzo nella sua consistenza), mentre restano tuttora senza risposta le attese e i diritti di migliaia di docenti precari non rientranti nelle tipologie previste dal piano, ma da lungo tempo in servizio a tempo determinato, ben oltre i limiti indicati dalla sentenza della Corte Europea. Altrettanto ignorati dal piano i precari dell'area Ata.

Addirittura inquietante si rivela il modo in cui viene declinato, nel complesso del provvedimento, l'obiettivo di dare piena attuazione all'autonomia scolastica, con il proposito esplicito di revisione del quadro giuridico definito dall'art. 21 della Legge "Bassanini" e dalle relative norme ordinamentali. Nelle more di tale revisione – ed è a dir poco sorprendente che si ipotizzi ancora una fase transitoria dopo quasi 20 da quell'evento legislativo – viene rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire l'immediata e celere gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali; liberandolo il più possibile dai vincoli di preventiva acquisizione di proposte e pareri, sottraendo poteri deliberativi ad altri soggetti collegiali.

Ed è proprio in questa direzione che la nuova versione del progetto Buona Scuola oggi tende a caratterizzarsi, assumendo la fisionomia riassunta nella metafora prontamente coniata per l'occasione, quella del "preside sindaco". La filosofia che traspare dal disegno di legge si può così sintetizzare: l'autonomia scolastica si valorizza rafforzando ruolo e poteri del dirigente scolastico.

Evidentemente per il Governo le cause che avrebbero finora impedito all'autonomia scolastica di esplicitare tutte le sue potenzialità risiederebbero sostanzialmente nella scarsa potestà decisionale dei dirigenti scolastici.

È notevole la distanza rispetto a un'idea di autonomia, che è anche la nostra, centrata sulla scuola come comunità che istruisce ed educa, attraverso l'azione di soggetti che vi agiscono a vario titolo ma con alto livello di condivisione e corresponsabilità. La scuola come ce l'hanno affidata la Costituzione e l'ordinamento da essa discendente, la scuola della "partecipazione" di tutte le componenti che la pongono in essere, ciascuna con distinti ruoli, prerogative e responsabilità, la scuola dell'"inclusione" e della "solidarietà interprofessionale".

Compiti, attribuzioni e responsabilità del DS risultano già chiaramente definiti dal vigente ordinamento sia di fonte unilaterale (decreto legislativo 165/2001), che pattizia (CCNL V Area 15 luglio 2010), che esige soltanto di essere autorevolmente e correttamente riconosciuto ed esercitato. Ciò vale segnatamente per i provvedimenti di definizione-gestione-attuazione del POF che chiamano in causa un'articolata e distinta procedura di distribuzione dei percorsi decisionali tra dirigente scolastico, collegio dei docenti e consiglio d'istituto così come esemplarmente individuata dal DPR 275/1999 che il Ddl 2994 intende invece stravolgere, con grave rischio di deterioramento del clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche. La Cisl Scuola chiede, pertanto, che vengano espunte tutte le disposizioni disseminate in molteplici articoli del provvedimento in esame in contrasto con tale convincimento.

Non è dunque l'assenza di poteri del dirigente ad aver ostacolato fin qui il pieno dispiegamento dell'autonomia: in realtà, ciò è dipeso in massima parte dalla storica mancanza di risorse, aggravata nell'ultimo quinquennio da politiche di pesante riduzione del personale e di contenimento indiscriminato della spesa pubblica.

Si cambi allora davvero rotta, si investano finalmente nel settore della conoscenza le risorse necessarie: saremo allora, finalmente, nella condizione di applicare tutte le opportunità offerte dall'articolo 21 della legge 59/1997 e dal DPR 275/1999, in particolare avremo le condizioni per costituire l'organico dell'autonomia e il potenziamento dell'offerta formativa.

Ridare dignità e prestigio al lavoro nella scuola è quanto da tempo si aspetta chi al suo interno vive e opera ogni giorno. “*Restituire valore sociale*” a quel lavoro, impegno più volte dichiarato dal premier, significa rendere il mondo della scuola protagonista dei processi di innovazione. *Buona scuola* è un’espressione che il governo ha voluto far sua, ma che accompagna da oltre dieci anni nome, simbolo e iniziative della nostra organizzazione; un’espressione a cui siamo dunque particolarmente affezionati e che vorremmo vedere ben diversamente onorata. Non aiutano la “buona scuola”, infatti, riforme calate dall’alto, come purtroppo avviene anche stavolta, prospettando di affidare al Governo, attraverso un’amplissima delega, un intervento di vastissima portata sull’intero sistema di istruzione, con ben 13 obiettivi da perseguire improntati a ben 61 principi e criteri direttivi.

Una delega molto estesa, oltretutto accompagnata dell’esplicita esclusione – comma 1 dell’art. 22 – dell’obbligo di acquisizione del “... *parere dell’organo consultivo nazionale della scuola*” per tutti gli atti, decreti e regolamenti attuativi della riforma. È a dir poco sconcertante che mentre il Ministero dell’Istruzione dà avvio alle procedure di costituzione del nuovo organismo di rappresentanza della scuola, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il Governo inviti il Parlamento a cancellarne la competenza sicuramente più significative. Un palese contraddizione, un preoccupante scollamento tra politica e amministrazione, sintomatico della pericolosa deriva oligarchica che segna l’azione di un governo renitente al dialogo sociale; una deriva che la Cisl Scuola, con il pieno sostegno della Cisl, intende rifiutare e contrastare.

Un simile modo di procedere va in direzione esattamente opposta a quella che avremmo auspicato nel momento in cui si è affidato il complesso dei provvedimenti a un disegno di legge, e non a decreti. Se era quasi scontato che non vi fossero, per molte questioni, le necessarie ragioni di necessità e urgenza, era auspicabile che consegnare la materia a un disegno di legge significasse anche una reale disponibilità a ulteriori e necessari approfondimenti, e a ricercare sull’insieme della proposta una più ampia condivisione.

Ciò premesso in termini di valutazione politica generale, e prima di addentrarci in una disanima puntuale dei singoli articoli, non possiamo non denunciare il rischio che l’intreccio tra norme immediatamente precettive e norme delegate, le quali diventeranno vigenti solo con l’adozione e l’entrata in vigore dei Decreti legislativi, possa rendere per qualche tempo complicata la vita e l’attività delle scuole, con inevitabile ripercussione nella dialettica dei rapporti interprofessionali, a causa dell’accavallarsi, talvolta contraddittorio, tra disciplina ritenuta vigente e disciplina delegata.

Le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia saranno chiamate a districarsi tra una fase transitoria (nella quale manca una chiara declaratoria abrogativa delle norme “*previgenti*”) e una fase a regime nella quale soltanto, a seguito del completamento di un’apposita delega, si potrà disporre di un’articolata codificazione delle disposizioni di legge per materie omogenee.

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa, la Cisl Scuola ritiene di dover proporre sostanziali modifiche al testo del disegno di legge 2994, che si illustrano di seguito, per le quali pertanto andranno messe in atto le corrispondenti azioni emendative.

Art. 2 – Autonomia scolastica e offerta formativa

L'autonomia scolastica e la valorizzazione dell'offerta formativa devono essere a nostro avviso ricondotte a quanto previsto dall'articolo 21 comma 9 della legge 59/97 nonché dagli articoli 8 e 9 del dPR 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) per gli aspetti relativi alla flessibilità del curriculum e all'ampliamento dell'offerta formativa. Analogamente vanno ricondotti al dPR 275/99 ed in particolare all'articolo 3 il riparto delle competenze tra i soggetti istituzionali che definiscono i ruoli degli Organi Collegiali e le attribuzioni del Dirigente scolastico.

La difesa dell'impianto previsto nelle citate norme risponde all'esigenza di caratterizzare la scuola come comunità professionale che agisce in termini di condivisione e corresponsabilità. Si ritiene a tal fine necessario riformulare in tal senso l'articolo 7 del Ddl (oltre che il primo periodo dell'articolo 2).

Per determinare condizioni che consentano la valorizzazione dell'offerta formativa è fondamentale l'istituzione dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze delle singole scuole (art. 2, comma 3). Appare tuttavia assai complessa la procedura prevista dal disegno di legge per i Piani triennali dell'offerta formativa delle scuole, da sottoporre a valutazione prima in ambito regionale e poi nazionale (art. 2 commi 5 e 6).

Se si pensa, infatti, che molte istituzioni scolastiche hanno spesso più tipologie di percorsi formativi, ne deriva che in tempi piuttosto ristretti dovranno essere esaminati, sotto i profili delle compatibilità di natura curricolare, organizzativa e finanziaria, migliaia di Piani triennali.

La procedura di approvazione del piano triennale come proposta dal Ddl non è inoltre coerente con l'obiettivo della piena realizzazione dell'autonomia scolastica. Si ritiene che il piano triennale debba essere nella piena disponibilità delle istituzioni scolastiche, che operano comunque nei limiti delle disponibilità delle risorse per la realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 2.

I posti per il potenziamento dell'offerta formativa devono costituire una dotazione organica provinciale, definita in base al fabbisogno di posti necessari per la realizzazione dei piani triennali elaborati dalle istituzioni scolastiche.

Sui posti dell'organico dell'autonomia la titolarità del personale docente dev'essere assegnata con i criteri e le modalità definiti con la contrattazione integrativa nazionale sulla mobilità, con una tempistica correlata alla definizione dell'organico. In tale sede si potrà prevedere – in riferimento alle esigenze di realizzazione dei piani dell'offerta formativa – l'individuazione di criteri di priorità in relazione alle competenze professionali possedute dai docenti.

Art. 4 – Scuola, lavoro e territorio

È abrogato il processo di sperimentazione dell'apprendistato negli ultimi due anni della Secondaria di Secondo Grado previsto dal decreto legge 104 (ministro Carrozza) e viene prevista già a partire dal secondo anno la possibilità per gli studenti di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipula di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Quest'ultima opportunità sembra riconducibile solo agli Istituti Professionali che svolgono azioni di integrazione o di complementarietà per il conseguimento della qualifica triennale o di un diploma professionale, mentre il programma sperimentale previsto dal decreto-legge 104/2013 era finalizzato alla realizzazione di percorsi di istruzione e formazione che consentissero agli studenti di conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore e contestualmente – attraverso l'apprendistato – di inserirsi in un contesto di lavoro.

Nella proposta governativa manca un collegamento effettivo con quanto previsto dal “*Jobs act*” e sembrerebbe che il Miur assuma un ruolo di secondo piano rispetto al Ministero del Lavoro. Non è previsto un sistema di incentivi nei confronti del mondo imprenditoriale, che faciliti l'utilizzazione di questi strumenti. L'individuazione e la scelta delle imprese e degli enti disponibili, nonché la stipula delle convenzioni, è demandata alla esclusiva competenza del DS, non essendo previsto neppure a titolo consultivo l'intervento degli organi di governo della scuola.

Art. 6 – Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa

L'articolo 6 deve essere a nostro avviso essere riformulato in coerenza con le modifiche proposte all'articolo 2. Occorre inserire un riferimento anche all'organico del personale Ata, fondamentale per l'esercizio di una vera autonomia amministrativa ed organizzativa.

A tal fine è necessario abrogare la disposizione dell'ultima Legge di Stabilità che prevede la soppressione per l'anno scolastico 2015/2016 di 2.020 posti, oltre al divieto di sostituire il personale assente, divieto che mette seriamente a rischio la fornitura dei necessari servizi.

Su tutti i posti vacanti – e non solo su quelli derivanti dal *turn over* – vanno previste assunzioni a tempo indeterminato, completando il Piano triennale di assunzioni del ministro Carrozza.

Art. 7 – Competenze del dirigente scolastico

L'articolo 7 deve essere modificato sostanzialmente, riconducendo le competenze del dirigente scolastico a quelle funzionali alla effettiva realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, come dalle considerazioni svolte in premessa.

Molto confusa, anche sotto il profilo gestionale, la procedura di assegnazione di incarico ai docenti, a partire dall'articolazione dei ruoli in albi territoriali di cui si stenta a cogliere ragion d'essere e utilità, considerato che gli obiettivi di stabilità, flessibilità e corrispondenza fra progetto formativo e requisiti professionali possono essere perseguiti anche a prescindere da interventi di riassetto organizzativo e gestionale per i quali oltretutto si prefigura una lunga fase di transizione a “*doppio regime*” che non può certo ritenersi un fattore di semplificazione.

Anche le procedure “*negoziali*” per la scelta dei docenti da parte del DS si rivelano, se considerata su larga scala, suscettibili di innescare dinamiche non facilmente regolabili, anche fra scuola e scuola, e appaiono venate di ideologismo più che rispondere a un'effettiva esigenza di favorire un utilizzo ottimale delle risorse professionali.

L'impressione è che si sia imbastito, con discreto tasso di improvvisazione, un modello finalizzato ad una *captatio benevolentiae* rivolta ai futuri "presidi-sindaco", non a caso colta come tale da più di un attento osservatore.

Per la parte relativa alla copertura economica per il FUN (comma 7) la soluzione proposta è del tutto parziale, giacché mentre ne ripristina la consistenza a partire dall'a.s. 2015/2016, non copre il "buco" (generato dallo "scippo" dai Fondi Regionali della RIA del personale dirigente cessato dal servizio) degli aa.ss. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

Pertanto la Cisl Scuola chiede espressamente un'integrazione emendativa al predetto comma volta a sanare le decurtazioni pregresse e nel contempo segnala a codesta spett. Commissione che le aspettative "risarcitorie" dei dirigenti scolastici restano attualmente legate agli esiti del contenzioso giurisdizionale al TAR del Lazio, unitariamente promosso dalle OO.SS. rappresentative dell'Area V, avendo ragionevoli aspettative nell'auspicata soccombenza del Miur.

Art. 8 – Piano straordinario di assunzioni

A fronte della situazione estremamente complessa che connota il fenomeno del precariato della scuola, il testo del disegno di legge risolve la questione in maniera parziale, limitando le assunzioni solo ai docenti vincitori del concorso a cattedre del 2012 – con esclusione quindi degli idonei – e ai docenti inclusi nelle Gae, con l'eventualità che si profila per entrambe le categorie di dover accettare una mobilità estesa a livello nazionale.

Il piano non assicura in ogni caso la stabilizzazione del rapporto di lavoro di tutto il personale precario attualmente in servizio nella scuola, né risponde, conseguentemente, all'obiettivo di assicurare la continuità didattica necessaria al miglioramento dell'azione educativa.

Obiettivo dichiarato nel rapporto "Buona Scuola" era quello di assicurare, attraverso un piano di 150.000 assunzioni, la continuità didattica derivante dalla stabilità del corpo docente su tutti i posti effettivamente necessari. Contestualmente, porre fine al precariato nella scuola, anche in adesione ai principi stabiliti dalla "pronuncia pregiudiziale" della corte europea di Giustizia del 26 novembre 2014, e ristabilire, per il futuro, l'ordinario regime dei concorsi.

Dai dati in nostro possesso, in questo anno scolastico, a fronte di più di 130.000 contratti annuali conferiti, solo circa 58.000 sarebbero stati stipulati con un docente incluso nelle Gae, mentre 78.000 (dunque più della metà) sarebbero stati assegnati a precari, prevalentemente abilitati, non inseriti nelle Gae.

Poiché più della metà dei supplenti con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto non sono inclusi nelle Gae mentre, per altro verso, più della metà dei docenti inclusi nelle Gae non hanno avuto un contratto annuale e neppure fino al 30 giugno, ne deriva che la continuità didattica e la stabilità del corpo docente, per la programmazione dell'offerta formativa di ciascun istituto, non vengono assicurate dall'immissione in ruolo di tutti i docenti delle Gae; ciò avverrebbe, invece, stabilizzando prioritariamente tutti i docenti che ricoprono attualmente un posto o una cattedra per l'intero anno (supplenze 31 agosto) o anche solo fino al 30 giugno.

I limiti che i criteri posti alla base del piano assunzionale denotavano nell'originaria stesura delle linee guida, puntualmente denunciati dalla Cisl Scuola, si ripropongono nel disegno di legge (con l'aggravante di una ridotta entità dell'operazione).

Per rispondere a una esigenza di equità fortemente rivendicata dal personale precario e da noi già ripetutamente sostenuta fin dalla pubblicazione del rapporto "*Buona Scuola*", riteniamo sia indispensabile una profonda rivisitazione dell'intero articolo 8, affinché non resti inevasa la domanda di stabilizzazione che a buon diritto avanzano ampi settori del precariato scolastico, prevedendo eventualmente anche una diversa articolazione del Piano, da avviare nell'a.s. 2015/2016 ma che potrebbe completarsi, se necessario, nell'anno scolastico successivo.

Solo così si potrebbe "*intervenire alla radice dei problemi*" che hanno generato il precariato, assegnando priorità all'assunzione dei docenti con oltre 36 mesi di lavoro precario, a partire ovviamente da quelli inclusi nelle Gae, cui aggiungere in presenza di analogo requisito coloro che non vi sono inclusi. Una proroga del piano anche all'anno successivo consentirebbe inoltre, sfruttando le nuove disponibilità derivanti dal turnover, di assumere anche chi eventualmente rinunciasse alla nomina per il 2015/2016, senza imporgli l'obbligo di un esodo – pena decadenza – sui posti dell'intero territorio nazionale.

L'ipotesi così delineata, oltre ad apparire più efficace rispetto agli obiettivi di continuità didattica nelle scuole e di stabilizzazione dell'effettivo "*precariato*", trova un'ulteriore ragione nell'esigenza di dare risposta politica, oltre che giuridica, alla sopravvenuta "*pronuncia pregiudiziale*" della corte di Giustizia europea del 26 novembre 2014.

Un ulteriore elemento di criticità, sempre in tema di assunzioni, è determinato poi dal fatto che si prevede di attribuire in via definitiva ai neo nominati i posti aggiuntivi dell'organico, magari su scuole ambite, togliendo tale possibilità ai docenti già di ruolo per i quali in quel momento saranno state già concluse le procedure di mobilità. Si potrebbe a tal fine prevedere solo una "*prima assegnazione*" di sede per l'a.s. 2015/2016, definendo poi la situazione nell'ambito delle procedure dell'anno scolastico successivo.

Quanto alle disponibilità per le assunzioni, dalla Relazione tecnica si evince che la previsione dei posti trascura ben 50.000 posti oggi facenti parte dell'organico di fatto (57.240 da fonte ufficiale Miur) e pertanto corrispondenti ad altrettanti posti necessari all'ordinario funzionamento delle nostre scuole e assegnati a supplenti fino al termine delle attività didattiche.

Tali disponibilità devono essere considerate per l'estensione del Piano di assunzioni nella direzione proposta, comprendendo inoltre un potenziamento dell'organico dell'autonomia anche per la scuola dell'infanzia.

L'esclusione di tale segmento formativo non si comprende e non si giustifica, anche alla luce di quanto previsto all'articolo 7, laddove si prevede la deroga ai parametri del DPR 81/2009 relativa al numero di alunni per classe al fine di poter eliminare il fenomeno delle cosiddette classi pollaio. È bene ricordare, a tale proposito, che sono proprio le sezioni della scuola dell'infanzia a risultare le più affollate, essendo tale segmento del sistema scolastico quello in cui si registra il più alto rapporto alunni/classe (23,5).

Sono infine note e meritano ascolto le richieste degli idonei del concorso a cattedre del 2012, in realtà più correttamente “*idonei*” di un concorso che prevedeva complessivamente 11.542 posti, ripartiti dal bando per ambiti regionali e classi di concorso, espressamente relativi alle disponibilità di organico per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. Anche per essi, con il DM 356 del 23 maggio che ha previsto lo scorrimento delle graduatorie, si è creata per mesi una aspettativa che non può essere ora cancellata con un colpo di spugna destinato fatalmente a generare ulteriore contenzioso.

Art. 9 – Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo

Non si condivide il venir meno del ruolo del Comitato di valutazione nella procedura di superamento del periodo di prova. La materia appare, inoltre, totalmente al di fuori dalle competenze del Consiglio di Istituto (questo, almeno fino a quando non sarà esercitata la delega al riordino degli Organi collegiali).

Art. 11 – Valorizzazione del merito del personale docente

Sullo stanziamento di 200 milioni di euro finalizzati alla valorizzazione del merito, il Ddl chiarisce solo che sarà nella completa disponibilità del Dirigente scolastico: manca un’esplicita indicazione delle finalità dell’importo sono declinati solo genericamente i criteri di distribuzione.

Trattandosi di retribuzione accessoria, l’unica sede legittimata a disciplinare la materia è la contrattazione di secondo livello, vale a dire la contrattazione integrativa di istituto.

Art. 12 – Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento

La Cisl Scuola ritiene inaccettabile sotto il profilo politico e giuridico il divieto di stipulare contratti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti e disponibili, oltre i 36 mesi di servizio. L’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato nelle scuole indicato dalla Commissione Europea si risolverebbe, incredibilmente, impedendo ai precari con 36 mesi di servizio di continuare a lavorare.

La fondatezza dell’ipotesi di un contenzioso soccombente – in particolare da parte dei docenti esclusi dal piano di assunzioni – confermata dalla previsione (comma 2) di un Fondo per i pagamenti in esecuzione di cause risarcitorie conseguenti alla reiterazione dei contratti per oltre 36 mesi, anziché tradursi in misure idonee a garantirne la stabilizzazione produce il divieto di continuare a lavorare.

Una misura che non esitiamo a definire vergognosa, che priva gli interessati di un diritto derivante dalla posizione occupata nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia. Si tratta infatti di una posizione, allo stato, giuridicamente tutelata, che non può essere sacrificata nella distorta applicazione di un principio europeo volto a evitare il permanere delle cause che originano la reiterazione degli incarichi precari, non certamente a negare “*a valle*”, a situazione immutata, l’esercizio di un diritto alla nomina legittimamente maturato dagli interessati. Ricordiamo che in tal senso si orientò alcuni anni fa l’Avvocatura Generale dello Stato in occasione di un’analogha situazione verificatasi a Mantova.

Art. 21 – Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione

Art. 22 – Deroghe

L'ampiezza eccessiva della delega, che di fatto consegna al governo il compito di una complessiva riforma del sistema, è già stata oggetto di considerazioni contenute nella parte introduttiva della presente memoria. Parimenti è stata evidenziata l'aggravante costituita dalla deroga all'espressione dei pareri del costituendo CSPI, a cui si aggiunge, sempre nell'art. 22, un richiamo al principio dell'inderogabilità delle norme contrattuali talmente esteso da travalicare a nostro avviso le norme previste dal decreto legislativo 150/2009.

Conclusioni

Ci sembra in conclusione di poter rilevare come vengano ad essere palesemente contraddette, per quanto è contenuto nel Ddl oggi all'esame delle Camere, due delle più significative e solenni affermazioni fatte dal governo allorché decise l'avvio dei cantieri della Buona scuola: quella di non voler mettere mano *“all'ennesima riforma della scuola”*, e quella secondo cui *“per fare la buona scuola non basta solo un governo, ci vuole il paese intero”*.

La prima è formalmente smentita, oltre che dalla mole degli argomenti trattati nel Ddl, dalla stessa intitolazione del provvedimento; la seconda è palesemente contraddetta dalla tendenza, diffusamente presente nel testo, a riservare al governo il massimo delle prerogative e il minimo di vincoli.

Le nostre valutazioni, in gran parte di dissenso, non possono non essere in qualche misura ricondotte anche all'esistenza di queste così palesi contraddizioni che il governo manifesta in modo ricorrente tra il suo *dire* e il suo *fare*.

Il Segretario Generale
Francesco Serima

